27/7/17 11.20

Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00028546/A0300C-01 28/07/17 CR

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

18:15 27 LUG 2017
A0100D 3325

2.18.2/1160/2017 X
2.6/196/2016 X

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO 1156

collegato al Disegno di legge regionale n. 203 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"

ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno

Oggetto: ***Attivarsi a livello nazionale affinché venga avviata un'operazione di uniformazione/unificazione delle procedure di comunicazione delle informazioni inerenti le persone alloggiate nelle strutture ricettive e dei dati sui flussi turistici, in modo da agevolare ulteriormente i gestori nell'adempimento di tali oneri.***

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premesso che

- la Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, con il Disegno di legge n. 203, attualmente in discussione in Aula, ha voluto modernizzare e adeguare la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere;
- tale scelta è stata motivata dalla volontà di valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del nostro territorio, di accrescere la competitività del settore turistico piemontese mediante un'offerta differenziata, nonché di garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista;
- l'articolo 2 del DDL n. 203 riguarda l'ambito di applicazione della normativa, nel quale rientrano le attività turistico-ricettive gestite, in forma imprenditoriale o non, per l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità temporanea, compresa, ove prevista, la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Rientrano tra queste tipologie gli esercizi di affittacamere e locande; i bed & breakfast; le case ed appartamenti vacanze e residence; le

residenze di campagna; le case per ferie; gli ostelli, nonché, infine, le locazioni turistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431, alle quali si applicano, nello specifico, le disposizioni previste all'articolo 5 del DDL n. 203;

premesso, altresì, che

- il disegno di legge prevede che i soggetti gestori di attività siano tenuti ad alcuni adempimenti, tra i quali in particolare:

  - una **comunicazione giornaliera delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti**, ai sensi dell'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) - il quale prevede che, entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, debbano essere trasmesse le generalità *"avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax"* - e ai sensi del D.M. 7 gennaio 2013, che aggiunge che le generalità debbano essere comunicate "*all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore*". Con riguardo alla suddetta comunicazione "*La questura abilita la struttura ricettiva, attraverso la necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento, in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati"* ai sensi dell'articolo 2 del TULPS. Soltanto nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web, che impediscano la trasmissione delle generalità dei soggetti alloggiati, la comunicazione può essere effettuata mediante "*trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata*";

  - una **trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici** ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 di riforma dell'organizzazione turistica, come introdotto nel 2003, il quale prevede che "*i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto e delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere mensilmente* ***alla Provincia e agli uffici dell'Osservatorio turistico regionale*** (...) *i dati statistici sul movimento turistico*". Nella nostra regione è attivo il servizio gratuito *"TUAP Turismo Arrivi e Presenze - Acquisizione on line dei flussi turistici"*, che si rivolge a tutte le strutture ricettive piemontesi per facilitare la trasmissione dei dati dei flussi turistici agli Uffici Statistici Provinciali;

considerato che

- con riguardo alla comunicazione giornaliera alle questure, a partire dal 2006 è stata avviata la gestione informatizzata delle c.d. *schedine alloggiati*, con importanti vantaggi per gli utenti e per la collettività: l'invio dei dati per via telematica senza più l'onere della consegna diretta alla

questura; un controllo dei dati da parte della Polizia più veloce ed efficace nell'accertamento e/o repressione dei reati, al fine della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; nonché una maggiore tutela della privacy. Infatti, al fine di garantire la riservatezza dei dati trattati sono state previste particolari misure e procedure per gli esercenti e per gli operatori di pubblica sicurezza;

sottolineato che

- con riferimento, poi, alla trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici, tali informazioni sono altamente significative poiché esse rappresentano l'unica fonte verificabile per poter dimostrare i reali movimenti turistici in una determinata area, sulla cui base lo Stato provvede successivamente alla ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse Regioni;

ritenuto che

- sia necessario agevolare ulteriormente i gestori delle strutture ricettive - che al momento hanno **il duplice onere di trasmissione dei dati dei clienti mediante due differenti procedure informatizzate** - prevedendo, a livello nazionale, una unica procedura che consenta di estrapolare, dai dati di interesse della Polizia di Stato, le sole informazioni utili ai fini della rilevazione statistica dei flussi turistici;
- sia ovviamente fondamentale che questa operazione di *uniformazione/unificazione* delle procedure avvenga in modo tale da assicurare il trattamento dei dati sulla base delle normative vigenti in materia di privacy e di trattamento dei dati statistici;

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

- **ad attivarsi a livello nazionale**, con le modalità ritenute più opportune, affinché venga avviata un'operazione di *uniformazione/unificazione* delle procedure relative alla comunicazione giornaliera alle questure delle informazioni inerenti le persone alloggiate e alla trasmissione mensile alle Province dei dati sui flussi turistici, in modo da agevolare ulteriormente i gestori delle strutture ricettive nell'adempimento di tali oneri, contemperando tale ragionevole esigenza con il rispetto della disciplina vigente in materia di privacy e di trattamento dei dati statistici.

Torino, 27 luglio 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)